

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 25 agosto

Prot. N. 578

OGGETTO: Comunicazioni

L. Perrone Salvatore
Gruppo Carabinieri
Brindisi

Mi prego comunicarLe che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al 1° Lotte-Via Isenno-, piano 2° N° 17 con ingresso dalla SCALA B. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra e qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 10 del giorno 26 agosto per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire 1500 per fitto mensile anticipato e di L. 1500 a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata, la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Seivales)

Seivales



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in **BRINDISI** alla Via Isenzo - 1° lotto
N. _____ Scala B Int. 8 Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,50
caratura 3,60
Concessionario: Sig. Petraroli Giuseppe
Contratto di cessione in data 10-10-1956 N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 912.000

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 273.600 -

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni . 1,50% L. 13.680 - L. 287.280 -

Costo di cessione L. 624.720 -

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 624.720 -

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %.

Rata annua 624.720 x 0,12950458 L. 80.904 ✓

Rata mensile 624.720 x 10,792 L. 6.742

Decorrenza dal _____ al _____

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. _____ intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 6.742

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1127

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 8

TOTALE L. 8.519

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

Intervento per la pulizia della scala

ALLA DIREZIONE DELLE CASE POPOLARI DI
BRINDISI

Si informa codesta direzione delle Case popolari che da un periodo di tempo ~~che~~ la pulizia della scala B del 1° lotto case popolari sita in via Isonzo n° 1 lascia a desiderare perchè non si è finora arrivati nella determinazione di stabilire una persona adebita giornalmente o settimanalmente alla suddetta pulizia della scala.-

Allo scopo di porre fine a tale ~~rimanere~~ stato di cose, prego la S.V. di intervenire d'autorità assegnando una persona d'ufficio e nel contempo obbligando tutti gli inquilini dello stabile al pagamento mensile d'una quota adeguata stabilita da codesto Risp. Ente.-

Con ogni osservanza

I. A. C. P. - Brindisi
17/1/55
PROT. N. 1353

*Per me Salvatore
Scelu B. Int. 17 -*



N. 2909 (208) del Catal. (R. 1953)

Prot. N. Alleg.

19....

Al

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

OGGETTO

Trattare per ogni lettera un solo argomento ed indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio cui si risponde.

Indirizzo telegrafico:; c/c postale n.

1920
che si prega di
nella risposta

CAMERA DEI DEPUTATI

RISERVATA

Brindisi, lì 2 AGO. 1956

Caro Gianni,

il sig. PETRAROLI Giuseppe aspira ad ottenere un alloggio popolare al rione Commenda.

Poichè si è reso libero l'appartamento che occupava l'Appuntato dei CC. PERRONE - I° lotto ti prego esaminare benevolmente la possibilità di disporre perchè la casa sia assegnata al Petraroli che è profugo e combattente con famiglia a carico.

Tieni, inoltre, presente che il predetto è un nostro dirigente del partito in seno alla Sezione Cappucini ed anche per questo merita particolare considerazione.

In fiduciosa attesa di riscontro favorevole, ti ringrazio per quanto vorrai fare e ti saluto con la solita cordialità.

(Giulio CAIATI)

CAIATI

Cap. Ubaldo VALLARINO
Presidente IACP
Brindisi

*Chiusura
Lettera P.
a riferire
[Signature]*

App.to Perone Salvatore

Via Isonzo n. 10/12

2/9 In via - dunque
la casa ad un altro -
1.° lotto -

Petroli

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Con.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.G.P.-

dimorant..... (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant..... (3) ed il

Sig. PERRONE Salvatore

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **10/8/** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 17 del 1° lotto**
di case popolari in Brindisi - Via Isonzo.-

Durata della locazione: **Dal 10/8/1956 al 10/8/1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. - mensili anticipati**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **18 SET. 1956**

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol..... foglio..... registro..... ed esatte lire **centoquarant**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. PERRONE SALVATORE

..... convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.17 al 1° Lotto della Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 243
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Quaranta*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6. volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. PERRONE ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.17 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A , add. 27 AGO 1963

Registrata la presente denuncia il 27 AGO 1953 al N. 1523

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(5) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. PETRAROLI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 792 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29-8-1958 19 al N. 678
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSO DELL'ARTICOLO 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affar

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFAR

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Era essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. PETRAROLI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vitt. Veneto.-

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. II foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N.
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
N. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. PETRAROLI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/B del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 2059 mensili anticipate 39.240

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1963 19 al N. 1881

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecentodieci

IL CASSIERE

Bollo a carico del MAGNANTE

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1299)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 1
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1918

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni. escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi (3) denunzianti ed il

Sig. PETRAROLI GIUSEPPE

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del L^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2052- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1748

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda la L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunziant^e (3) ed il

Sig. PETRAROLI Giuseppe

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

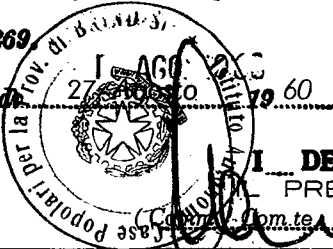
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 17 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269,

A BRINDISI, addì



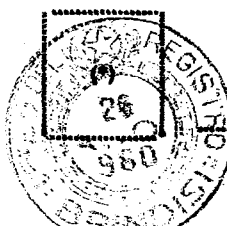
I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1111

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire Neuchâtel

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colonna)

[Handwritten signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

38245-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6863

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Petraro Giuseppe

Lotto 1° Scala B Int. 8

Via Giorgio

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 510 per vano.

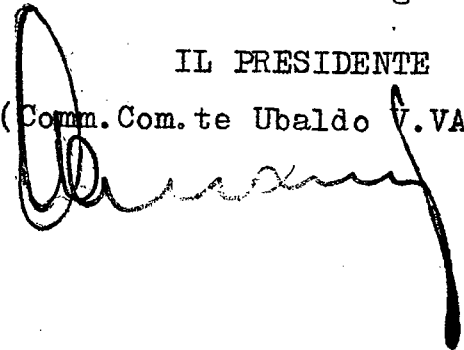
Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.60 . =

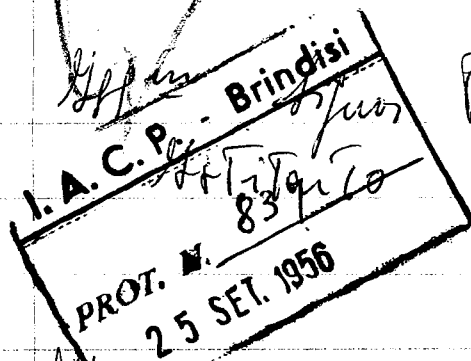
In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.761 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>510</u> vano per vani <u>3.60</u>	£. <u>2.052</u>
b- Canone consumo acqua normale	£. <u>500</u>	
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>	
d- I.G.E. 3% solo su a)	£. <u>62</u>	
		<u>2.761</u>
	TOTALE LIRE	=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

PA/MI/ta.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)




Presidente
Case Popolari

Amministratore

Gianni Rossetto Ferraro Biegi
Salvatore locatario dell'appartamen-
to n° 10 in via Menzo i Interni
Si comunica che a partire
dal giorno 10-10-1956 l'onore
a disposizione di questo Biegi
il su citato appartamento -
fu fatto

Rossetto Biegi Salvatore

Brindisi li 25-9-1956

22

15/10/1956

la Prefettura Div.5*

606

Amm/vo

28/8/1956 16041

BRINDISI

Assegnazione alloggi ai profughi.--

Con riferimento alla nota sopradistinta si comunica che si è proceduto all'assegnazione di un alloggio in locazione semplice, resosi libero al I° lotto in Brindisi, a favore del profugo PETRAROLI Giuseppe.--

Il predetto fu a suo tempo segnalato dall'apposita Commissione (vedi nota n.9712 - Div.2/2 del 12.5.1956).--

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VELLARINO)

Pg/Mi/gi.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N°
Uff. Rag.

Brindisi, li

Al Sig. *Petracoli Giuseppe*
Via *Giuseppe n° 1-12*
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione. -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via *Giuseppe* lotto *12* scala *B* interno *17* -

Detto alloggio è composto di vani utili *2* oltre gli accessori equivalenti a vani legali *4* -

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto. -

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £..... come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal <i>10/10</i> al <i>10/11/1956</i>	£..... <i>1.716 - x</i>
£..... vano x vani <i>0</i>	£..... <i>450 - x</i>
b) canone consumo acqua normale	£..... <i>50 - x</i>
c) contributo nelle spese di illuminazione scale	£..... <i>6858 -</i>
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£..... <i>1000 -</i>
e) deposito spese contrattuali	£..... <i>70 - x</i>
f) I.G.E. 3% su a)	£.....

TOTALE

£.....

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

~~M. A. C. P.~~ ~~Procuratore M. A. C. P.~~
Procuratore

17 AGO 1956
PROV. 475

Il sottoscritto Petrosi Giuseppe
di Lucciano, attualmente in
carcerazione con il processo
Penna Salvatore et D. L. L. L.
della Corte Popolare in Proibizione
di Gruppo 1, essendo venuto a
conoscenza che l'ordinamento
dello stesso L. L. L. L. L. L.
della Corte Popolare d'ordine
venendo libero dal suo di
settembre, si permette di sollevare
domanda alla S. V. alla scopo
di essere in esecuzione della
della S. V. L. L. L. L. L. L. L.
sua condanna attuale di obli-
gare sono assolutamente sui
di spingere e che la funzione
i compiti di quattro persone.
permette inoltre che se
fate di quel gruppo di profughi
che deve essere la con-
se completa di gestione della

Nulla
del D. L. L. L. L. L. L. L.
S. V. L. L. L. L. L. L. L.
di del D. L. L. L. L. L. L. L.



Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione
che la famiglia d. Petravoli Ginseffe di Luciano

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

9-2-1954

D. IL SINDACO
IL SINDACO E STATIST.
(Francesco Ricci)

272

SI CERTIFICA

che il signor PETRAROLI Giuseppe di Luciano
e la di lui moglie signora PERRINO Edda di Salvatore
non sono iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi im-
ponibili superiori a £ 150.000.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota
relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi 9 febbraio 1954

IL DIRETTORE REGGENTE



[Handwritten signature]

W 8749 dno 24
272

27

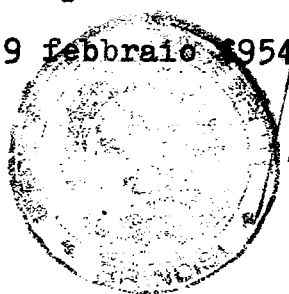
SI CERTIFICA

che il signor PETRAROLI Giuseppe di Luciano
e la di lui moglie signora PERRINO Edda di Salvatore
non sono iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi im-
ponibili superiori a £ 150.000.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota
relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi 9 febbraio 1954



IL DIRETTORE REGGENTE

[Handwritten signature]

W 8749 dwd 24
27

W.A.C.P. 1964
PROJ. 1964
9 OTT. 1956

8/10/56

MADE IN ITALY
PROT. 964
9 OTT. 1956

1) Il tutto scritto dal Popolo
in quest'ordine dal Popolo
Anche in Affari del Popolo in
del Popolo Penale Principi fa presente a coloro
che è stato quanto ~~affare~~ affare!
2) Il lavoro della cucina Trovati con
il fondo da considerarsi sotto piedi invisibili;
3) Il polmone sotto con questa che si è
venuta mentre l'opere dell'IT. Trovati
confida che l'edifici nel momento in cui
rifare la casa di servizio -
4) In tutte le finestre aperte entro acqua
quando si riempiono le fogge, tanto da
formare nell'obliquità dei piedi leggeri
e senza ~~ret~~ non soltanto dell'offerta
sotto del sottinteso ma dell'inquinare
che chi si sotto per l'unità che viene a
fornire -
bene che la finestre sono finiti
in benedizioni e sollecito ~~completamente~~
Maurizio ~~Popolo~~ ~~l'IT~~

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7502

Brindisi li 18 NOV. 1962

AL SIG. Petraroli Giuseppe

Via Grande - 1° lotto

RACCOMANDATA

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 1°

Scala B

via Grande a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. ~~705.600~~ 638.400 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

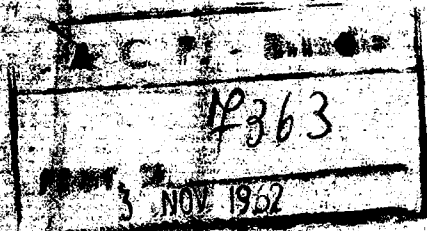
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRIDISI

M. Petraro
Il sottoscritto *Petraro Giuseppe*abitante nel
prima lotte case popolari, Via Isonzo n°1 int. ¹⁴....., in virtù delle
disposizioni di legge chiede il riscatto dell'appartamento che occupa
ed invia £ 5.000 per spese contrattuali, assegno Bancario N° 04386292
In presente di voler pagare detto alloggio in anni 10.....

con osservanza

Giuseppe Petraro

Bridisi li 31/10/1962.

A
fy

R. A
107
M

Spett. G. Tinto Case Sepalari
emesso mandato n. 448
del 31-1-60

~~Intimato~~

Il sottoscritto Francesco Giuseppe Obici
Te al fulmo lato in via Affio 67
(Ossero 1) concludo che il Tasso
in Tasse (5.80%) per il n. conto della
Cosa è elevato, in attesa che la
legge sia rivista dal governo, prego
codesto G. Tinto di restituire la con-
giura di L. 5000 Venete per spese
contributivi. sempre restituito la
mia richiesta di n. conto.

24/X/60 Francesco Giuseppe

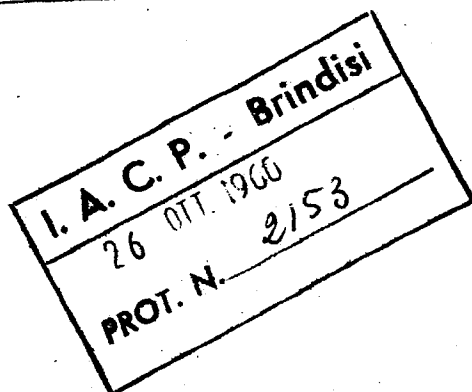
I. A. C. P. - Brindisi
26 OTT. 1960
PROT. N. 2153

{ Il Rag. Gammazza
la prego di prendere
visione -

Quinn / Vm
/

missiva mandata n. A48
del 31-10-1960

Ser. Annun. va



Brindisi, 24.10.1960

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto Petraroli Giuseppe abitante al I° Letto in Via Appia 67 (Isenzo 1) considerato che il tasso di interesse (5,80 %) per il riscatto della casa è elevato, in attesa che la Legge sia rivista dal Governo, prega Codesto Istituto di restituire la cauzione di L.5.000,= versate per spese contrattuali, sempre restando la mia richiesta di riscatto.

F.to Petraroli Giuseppe

Per copia conforme

Brindisi, li 26 OTT. 1960

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--0--

Rione.....

Pervenuta il

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Annunzio
Il sottoscritto *Perrino Reda*.....
nato ad *Depurina del Capo (LE)* il *27-6-1919*.. domiciliato a ...
..... *BRINDISI*..... Via *Truso*..... N° *1*..... Rione.....
Isolato *1° lotto*... scala *B*... Piano *2*... Quartino *N° 17*.....

chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal *1947*..... composto di N° *2*.....
vani ed accessori, - oppure - ~~chiede a codesto Istituto ai sensi del~~
~~2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in~~
~~proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa~~
~~che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel~~
~~Rione (1)..... e composto di N°..... vani ed accessori,~~
~~in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato~~
~~al suo nucleo familiare (2).~~

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

~~è~~ - non è

a) che
il proprio coniuge Siga *Perrino Reda*..... ~~è~~ - non è (2)
proprietario nel Comune di *Brindisi*..... di altra abitazione

./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

I. A. C. P. - <i>Brindisi</i>
PROT. N. <i>293</i>
Brindisi, li <i>9 DIC 1959</i>

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. Ferrino Leda ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. Ferrino Leda ~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
<u>Petraroli Giuseppe</u>	<u>1919</u>	<u>capo famiglia</u>
<u>Ferrino Leda</u>	<u>1930</u>	<u>moglie</u>
<u>Petraroli Luciano</u>	<u>1949</u>	<u>figlio</u>
<u>Petraroli Luciano</u>	<u>1955</u>	<u>"</u>
<u>Petraroli Anna Patricia</u>	<u>1959</u>	<u>"</u>
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo in unica soluzione ovvero (2) in non oltre 20 anni e precisamente in div. 5... anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal 1947.....

Allega ricevuta n° 1032.937 ^{BANCARIA} vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

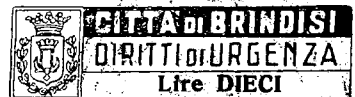
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data 7-12-59....

(firma per esteso)

Renato Zucchi

da pagare ancora
L. 50



CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Petraroli Giuseppe
Donato (con sep. 1/11) è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	ef.	Petraroli Giuseppe	Aquarica del lago	27	6	1919				
2	fig.	Ferrino Idda	Aquarica	5	5	1930				
3	fig.	Petraroli Luciana	Brindisi	1	3	1949				
4	"	" Luciano	Ferrandiana	4	8	1955				
5	"	" Anna	Brindisi	3	4	1959				

Eventuali annotazioni

5063

Rilasciata in carta libera per uso Alloggio

Brindisi 22. 10. 1959



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Avv. Giuseppe Genovese)

Genovese

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato non figura tassato agli effetti
della imposta Complementare per l'anno 1959.

Si certifica inoltre che nessuno dei nominativi a tergo indicati risul-
tano possessori di fabbricati in Brindisi.

Il presente certificato si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 26 OTT. 1959

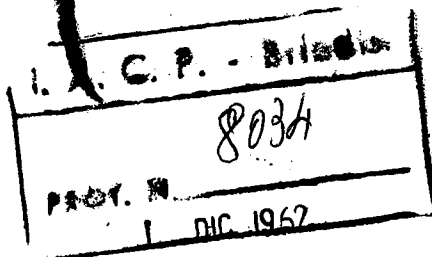
Il Direttore



Mod. 103
Esate 1. 1960
IL COMPLETARE

114
1960
Jen

114
1960
Jen



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

In esito alla nota del 8/11/1962, n°7502, si comunica che il sottoscritto PETRAROLI GIUSEPPE intende riscattare l'alloggio che occupa in anni 10.

Si comunica inoltre che lo scrivente preferirebbe l'appartamento fosse intestato a nome della moglie PERRINO EDDA LEDA.

Con osservanza

Petraroli Giuseppe

Brindisi li 29/11/1962.

A
[Signature]

*Il notaio alla signora
e in alla moglie*
[Signature]

[Signature]



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N. 2192f

li, 24 MAR 1967

REG. RI. 1967

C.P.C.

**- AI SIGG. RI PERRINO ANNA
PERRANOLI GIUSEPPE
MONASTINO PASQUALE
BOTTIGLIERI GIUSEPPE
Via Isommo n.1
BRINDISI**

**- AI SIGG. RI RUINO AVV. VITANTONIO
STUDIO LEGALE
BRINDISI
COSTANTINO PROF. GIUSEPPE
VIALE LIGURIA NOME PALUMBO
BRINDISI
FAMUNDO DOTT. ANDRÈ
VIA PIGNATELLI 4
BRINDISI
CONSALEO MAG. ANTONIO
MIRRETTEN CANNA DI RIMARRIO
BRINDISI**

Si riscontra la lettera del IG. J c.a., pervenuta alla Presidenza di questo IACP, sottoscritta dai quattro acquirenti di alloggi popolari al 1° Lotte di Brindisi, ai quali la presente è diretta, per far alcune doverose precisazioni, fra cui :

a) la notifica della L. 150 lire agli assegnatari e acquirenti che producono eccedenza acqua, per "verifica e manutenzione contatori divisionali, costituzione di cavi e valvole annesse" è prevista dall'art. 17 del "Disciplinare disposto dall'IACP di Brindisi, per regolare il rapporto di utenza dell'acqua per uso potabile ed ig. m. ecc."

Il Disciplinare menzionato è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amm/na di questo Istituto nella seduta dell'11.7.1965 con delibera n. 1349.

L'applicazione della quota trimestrale di L. 150 ad ogni assegnatario che ha prodotto eccedenza consente a questo Istituto di costituire un fondo comune a tutti gli assegnatari, di cui all'art. 77 Titolo I° dello Statuto di parte effettiva dell'esercizio finanziario in corso, dal quale attingere per il prelievo delle somme occor-

renti all'acquisto delle valvole d'arresto e dei contatori divisionali, questi ultimi della ditta "Esco & C."

Si coglie l'occasione per invitare cortesemente i Sigg.ri cui la presente è diretta a soffermare la loro attenzione sul rapporto delle cifre di seguito riportate e cioè che il costo, compresa la posa in opera di un solo contatore divisionale, si aggira sulle sette mila lire; la durata media di un contatore divisionale è di tre anni; la quota manutentiva è di L.150 ogni tre mesi.

b) Il Sig. Leva Corino, assegnatario dell'alloggio di cui al piano terra del I° Lotto Case Popolari in Brindisi ha riscattato l'alloggio medesimo, giusta D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni.

L'alloggio è situato nel Nuovo Centro Edilizio Urbano alla partita 2232, mappa 24, subalterno 28/28 del Comune di Brindisi.

La Commissione Provinciale di cui all'art. 6 della Legge sul riscatto determinerà a suo tempo il valore venale dell'alloggio.

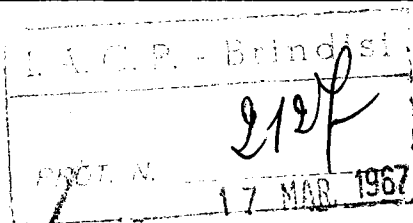
Ed qui la stipula del contratto di compravendita fra questo Istituto ed il Sig. Leva, presso lo Studio del Notaio Leisano, il 15.1.1966.

E' il caso di ricordare, per motivi di opportunità, che il Sig. Leva, contrariamente a particolaristiche interpretazioni, è, unitamente agli altri condomini, proprietario di tutte le parti comuni dell'edificio e cioè delle scale, del lastrico solare, delle scantinate, ecc. perché tanto dispone l'art. 1117 del Codice Civile, ed esplicitamente prevede il contratto di compravendita relativo all'alloggio di cui trattasi. Alla presente seguirà altra nota elaborata dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto per fornire chiarimenti alle due altre questioni poste dai firmatari della lettera che si riscontra.

IL PRESIDENTE
(Gr. Off. Com. to U. S. VALLARINO)

PA/DT/GR





Egg. Presidente I.A.C.P. Brindisi
P.C. Signori Bruno Avv. Vitantonio
Prof. Custodero
Dottor Ramunno
Rag. Consales

Siamo proprietari di un appartamento in Brindisi alla Via Isonzo nr 1, cedutoci a suo tempo dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

Unitamente agli altri proprietari sigg. Perrino, Monasteri, ecc. ho motivo di lamentare quanto segue:

Da circa tre anni ci viene formalmente richieste dall'I.A.C.P. di Brindisi il pagamento della somma di £.150 per ogni lettura del contatore divisionale d acqua relativamente al consumo in eccedenza.

Premetto che non abbiamo nulla da eccepire in merito alla richiesta del canone di eccedenza, ma contestiamo, invece, il diritto di richiedere il pagamento di £.150 nel caso in cui venga letto il contatore e venga riscontrato un consumo in eccedenza di acqua.

Infatti, la lettura del contatore viene già pagata da ogni proprietario indipendentemente dal consumo in eccedenza.

La richiesta dell'I.A.C.P. di Brindisi è chiaramente illegale, costituendo un caso di arricchimento senza causa previsto dal nostro legislatore all'art. 2041 del codice civile.

Colgo l'occasione di far presente l'opportunità che l'I.A.C.P. provveda a rimettere quanto prima il portone d'ingresso all'immobile sopra descritto, a suo tempo asportato dagli operai dell'Istituto senza il dovuto preavviso.

Si fa presente inoltre che ancora in sospeso l'occupazione del suolo comune dato al signor Dell'Anna, con la costruzione sui muri di dette fabbricate, inoltre si fa presente a lor Signori che l'unico vano adibito al custode sito nel corridoio dell'entrata allo stabile facente parte dei beni comuni è stato venduto a terze persone.

Pertanto la presente diretta ai soli Consiglieri D.C. per far sì che tutte le richieste siano adeguatamente affrontate e risolte per porre fine allo sconcerto verificatosi.

Con la speranza di essere interpellati scusatemi
distinti saluti

Brindisi 10/3/67

T. V. I. ~~Cons. F~~
AN 7 F
ENTRATE in parte effettive

Perrino Anna
Schiraldi. Giuseppe
Monasteri. Giuseppe
Belletti

① portone precedente smontato da riparare o demolire

② atto presso notaio Lucrezio: Il Consiglio deve autorizzare il Presidente per il trasferimento

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

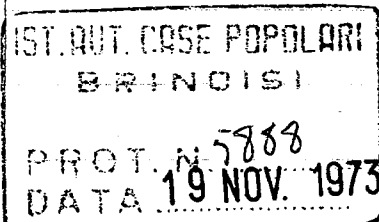
B R I N D I S I

Brindisi, lì 16/11/1973

Il sottoscritto Giuseppe PETRAROLI, assegnatario di
un alloggio popolare in Brindisi alla Via Isonzo, 38
I° Lotto Case Popolari, avendo ultimato il pagamento
per il riscatto del suddetto alloggio, chiede la de-
finizione della pratica per il libero titolo di pro-
prietà.=

Con osservanza

Giuseppe Petraroli



SIB. DEFICIENTI

40

Behav. J. 1974

1. Wt. 13 / 8

The project is 120 total of 6722 = 809,040

2

1841

21 APR. 1974

Al notaio Vincenza LOIACONO
Via Cirillo- BRINDISI

Al sig. PETRAROLI Giuseppe
Via Isenze, 1- Scala B/6- BRINDISI

Il sig. PETRAROLI, firmatario del contratto di compravendita
che si allega in copia, ha completato il pagamento dell'intero
prezzo di cessione dell'alloggio in indirizzo.

Pertanto la S.F. è autorizzata a procedere alla stipula
dell'atto relativo alla quietanza liberatoria a spese dell'in-
teressato, come per legge.

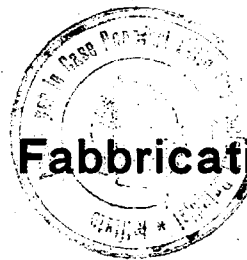
IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV



DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. **PERRONE Salvatore**, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno **10 Ottobre 1947**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N.17. Scala **B** composta di vani **due** sito nell'isolato di **1° Lette-Via Appia angelo via Isenze**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per **10 mesi** ~~un anno~~ e per L. 18.000,- (lire **diciottomila**-----)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. 1.800,- (lire **milleottocento**)

Brindisi li **10 Ottobre 1947**

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

Perinale

IL DENUNZIANTE

Perone Salvatore



Registrata la presente denuncia addì **7-11-47** N. **2651**
vol. **11** mi foglio _____ registro atti privati ad esatte L. *Perinale*



Procuratore

Perone



N. 3018

CITTÀ DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Perrone Salvatore*

Alfina 51.

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1.		<i>Perrone Salvatore</i>	<i>Padre</i>	<i>Brindisi</i>	2	9	1908				<i>combiniere</i>
2.	<i>figlio</i>	<i>Mariano Antonio</i>	<i>Salvatore Perrone</i>	<i>Brindisi</i>	28	11	1930				<i>combiniere</i>
3.	<i>figlio</i>	<i>Perrone Gaspare</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	19	7	1934				
4.	<i>figlio</i>	<i>u. Giovanni</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	18	2	1936				

Eventuali annotazioni;

Rilasciata in carta libera per uso *Alloggio*

Brindisi, li *24-10-47*



IL SINDACO

Brindisi

24/2/1955

12 Lette
Aut. II

1353

Amm. Vo

Signor

PERRONE Salvatore

Via Isonzo Scala B int. 17

BRINDISI

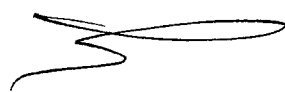
Pulizia alle scale.

In riferimento a quanto dalla S.V. segnalato si comunica che questo Istituto esaminerà la possibilità di provvedere direttamente per il mantenimento della pulizia alle scale comune dei fabbricati sprovvisti di portierato con rivalsa delle spese a carico degli inquilini.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Re/gu/qu



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in **BRINDISI** alla Via Isonzo - 1° lotto
N. Scala B Int. 8 Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,50
caratura 3,60
Concessionario: Sig. Petraroli Giuseppe
Contratto di cessione in data 10-10-1956 N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 912.000

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 273.600 -

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni . 1,50% L. 13.680 - L. 287.280 -

Costo di cessione L. 624.720 -

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 624.720 -

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %.

Rata annua 624.720 x 0,12950458 L. 80.904 ✓

Rata mensile 624.720 x 10,792 L. 6.742

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 6.742

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1127

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. 5

TOTALE L. 8.519

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]